

è la materia del giudizio, debba invariabilmente essere disgiunta dal ministero del giudice. Così il fatto rimane in potere della società, che non lo farà giungere al giudice, se non dopo averlo essa stessa verificato, nell'interesse proprio, per mezzo di arbitri tolti dal suo seno. Per tale guisa il giuri viene ad essere il fondamento della libertà della stampa.

Questa ragione è di tale peso che scompaiono a fronte di essa tutte quelle che sono state allegate in senso opposto, che perciò io non mi farò a confutare, anche per l'ora tarda. Trattasi della libertà di stampa, guarentigia di tutte le altre. Spero pertanto che tutti coloro, cui stanno a cuore le nostre libere istituzioni, voteranno contro la proposta del conte Solaro della Margarita.

**VALLAURI.** Aggiungo una sola cosa a quanto ha detto l'onorevole conte Solaro della Margarita. Il signor ministro di grazia e giustizia, volendo dimostrare che la proposta dell'onorevole conte non è altrimenti una conseguenza logica della deliberazione presa dalla Camera nel 1852 ad istanza dello stesso signor ministro, diceva poc'anzi che vi è grande differenza tra il giudicare se uno scritto contenga ingiurie contro il capo di un Governo, e il decidere se siavi apologia dell'assassinio politico. Questa risposta del signor ministro parmi più ingegnosa che vera. Imperocchè egli sa benissimo che l'apologia dell'assassinio può essere fatta in modo velato, talchè non si possa a prima giunta ravvisare se non dalle persone colte che conoscono l'arte dello scrivere, ed il valore di alcune voci e locuzioni, che lo scrittore adopera a bello studio per adombrare il suo concetto e aprirsi l'adito alla difesa. Ora questa intelligenza, che non puossi certamente attribuire al corpo dei giurati in generale, non sarà da nessuno negata ad un accorto e colto magistrato. Per la qual cosa mi associo alla proposta del deputato Solaro della Margarita.

**PRESIDENTE.** Pongo a partito l'aggiunta proposta dal deputato Solaro della Margarita, così espressa:

« È applicabile a questo reato l'articolo 55 del regio editto del 26 marzo 1848. »

(È rigettata.)

**PROGETTO DI LEGGE PER L'APERTURA D'UNA STRADA NAZIONALE DA CHIVASSO PER AOSTA ALLA SVIZZERA.**

**BONA, ministro dei lavori pubblici.** Ho l'onore di presentare alla Camera un progetto di legge per la costituzione dei consorzi fra le provincie interessate all'apertura e sistemazione della strada nazionale di Chivasso al confine svizzero per Ivrea ed Aosta, e del Piccolo San Bernardo nella parte scorrente in provincia d'Aosta. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1016.)

**PRESIDENTE.** La Camera dà atto al signor ministro dei lavori pubblici della presentazione di questo progetto di legge, che sarà stampato e distribuito.

La seduta è levata alle ore 5 1/4.

*Ordine del giorno per la tornata di domani:*

Seguito della discussione del progetto di legge: Pena per la cospirazione contro la vita dei sovrani e capi dei Governi stranieri; *minimum* della pena e legale definizione del reato d'apologia dell'assassinio politico; formazione della lista semestrale dei giudici del fatto pei reati di stampa.